



Prot. N. 129/2012

Roma, 25 gennaio 2012

Circolare n. 5/2012

Ai Presidenti dei Collegi TSRM
E, p.c. Ai componenti del Comitato Centrale

Oggetto: **equipollenza/equivalenza**. Nota del Ministero della Salute recante indicazioni operative necessarie al procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento

Si fa riferimento alla circolare n. 20 del 28.09.2011, riferita alla nota del Ministero citata in oggetto, per fornire ulteriori precisazioni, viste le perplessità manifestate da alcuni collegi sul territorio.

Preliminarmente si ricorda che la legge n. 42/1999 – art. 4 – comma 1, ha previsto che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Con il decreto 27 luglio 2000 il Ministero della Sanità ha ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari, decretando:

“I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Tecnico sanitario di radiologia medica – Legge 4 agosto 1965, n. 1103, legge 31 gennaio 1983, n. 25. Tecnico di radiologia medica – DPR n. 162 del 10 marzo 1982) sono equipollenti ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 746, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”.

Le indicazioni operative del Ministero della Salute, rispetto al riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, si riferiscono a *“ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali”*. Questa norma, contenuta nel comma 2 -art. 4 - della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è stata emanata verosimilmente per regolamentare lavoratori pubblici,

privati e libero professionisti, quali quelli che operano in laboratori biologici, sicurezza, prevenzione, ed altri, che risultano presenti e numerosi sia in istituzioni pubbliche (Ministeri, Università, Difesa, Sicurezza, Ambiente) che in Aziende private).

Si ribadisce quindi che il provvedimento in esame NON PUO' RIGUARDARE I TTSSRM, perchè, risultando normati fin dal 1965, non hanno potuto esercitare l'attività senza il possesso del titolo, pena la denuncia per esercizio abusivo della professione. Ne consegue, pertanto, che lo stesso provvedimento ha valore solo per le professioni che NON risultano regolamentate da norme rispetto all'esercizio professionale e all'accesso alla formazione post-base.

Si invita a tenere presente che per quanto riguarda la professione di TSRM, la circolare in esame dovrebbe riguardare colleghi con almeno 47 anni di anzianità lavorativa, tanti sono gli anni trascorsi dal 1965 ad oggi.

Vale la pena ripetere quindi che:

1. **L'equipollenza**, ai possessori del titolo professionale pre riforma universitaria, così come previsto dalla richiamata L. 42/99, consente non solo un uguale trattamento lavorativo-contrattuale ai diplomati universitari e laureati di primo livello (quindi stessi diritti e doveri in ambito lavorativo sia privato che pubblico che di libera professione) ma anche l'accesso ai corsi di studio universitario post-base (master universitari, corsi di perfezionamento universitari e laurea magistrale).
2. **L'equivalenza** ai lavoratori in possesso di corsi formativi di addestramento teorico e pratico ad un "mestiere" (pre riforma universitaria) consente di avere stessi diritti e doveri dei professionisti diplomati universitari e laureati di primo livello solo in ambito lavorativo-contrattuale (compreso l'obbligo dell'acquisizione dei crediti ECM che probabilmente è fra i principali scopi del provvedimento ministeriale, utile a chi si trova in queste condizioni ai fini della progressione della carriera). Diversamente dall'equipollenza, l'equivalenza non consente l'accesso ai corsi di studio universitari post-base.

Sperando di aver fornito un ulteriore strumento di interpretazione delle indicazioni operative emanate dal Ministero della Salute, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente
(TSRM Dott. Alessandro Beux)

